



CITTÀ DI CUORGNÈ

Città Metropolitana di Torino

Verbale di Deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE** N. 5 del **06/03/2019**

OGGETTO :

REGOLAMENTO COMUNALE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. MODIFICHE

L'anno **duemiladiciannove**, addì **sei**, del mese di **marzo**, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale della Città di Cuorgnè, il Consiglio Comunale, legalmente convocato in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, si è riunito nelle persone dei Signori:

COGNOME e NOME	CARICA	PRESENTE
PEZZETTO Giuseppe Agostino	Sindaco	Sì
PIERUCCINI Davide	Consigliere	Sì
FAVA Mauro	Consigliere	Sì
FEBBRARO Laura	Vice Sindaco	Sì
RUSSO TESTAGROSSA Carmelo	Consigliere	Sì
LETO Silvia	Consigliere	Sì
CRESTO Giovanna	Consigliere	Giust.
GIACOMA ROSA Giacomo	Consigliere	Sì
DUTTO Elisabetta	Consigliere	Sì
CRISAPULLI Giovanni	Consigliere	Sì
D'AMATO Antonella	Consigliere	Sì
MANNARINO Sabrina	Consigliere	Sì
VACCA CAVALOT Giancarlo	Consigliere	Sì
CIOCHETTI Patrizia Maria	Consigliere	Sì
TRETTENE Giorgio	Consigliere	Sì
BRAIDA Ezio	Consigliere	Sì
VACCA Martina	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		16
Totale Assenti:		1

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Susanna BARBATO.

Il Signor PEZZETTO Giuseppe Agostino nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : REGOLAMENTO COMUNALE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. MODIFICHE

La trattazione del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportato su CD n. 1/2019 di registrazione della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che:

- l'art.151, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. fissa quale termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti locali il 31 dicembre;
- il Ministero dell'Interno con Decreto del 25/01/2019 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 dal 28/02/2019 al 31/03/2019;
- l'art.1, comma 37, lettera a) della Legge di bilancio 2018, ha esteso al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali;
- la legge di bilancio 2019 non contiene la conferma del blocco degli aumenti dei tributi delle Regioni e degli Enti locali;
- il comma 169 della Legge 27/12/2006 n.296 (Finanziaria 2007), fissa il termine per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi comunali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dando atto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.13, comma 15, del D.L. n.201 del 06/12/2011 ha stabilito che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini previsti dall'art.52, comma 2, del D.Lgs.446/97 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato il vigente Regolamento Addizionale Comunale Irpef;

Richiamato l'art.1, commi 3 e 3bis, del D.Lgs. 360/1998, secondo cui *“i Comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15/09/1997, n.446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale...”* *“Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”*;

Dato atto che sulla base di tali disposizioni le aliquote e l'esenzione possono essere stabilite (e quindi variate) unicamente con *“regolamento adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446”* in cui vengano indicati espressamente sia l'aliquota stabilita dal comune sia il limite di reddito per beneficiare dell'esenzione;

Ritenuto, pertanto, necessario modificare, conformemente alla normativa vigente, il regolamento comunale in materia di addizionale comunale all'IRPEF come segue (le modifiche sono riportate in grassetto):

Art.5

Variatione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata ~~per l'anno 2014 a decorrere dal 01/01/2019~~ nella misura di ~~0,65~~ **0,70** punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Art.9
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, il ~~1° gennaio 2014~~ **1° gennaio 2019**.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 25/02/2019;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visti:

- il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Uditi i seguenti interventi:

Il SINDACO Presidente introduce l'argomento dicendo che l'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2011 n.448 stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, inclusa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef, è quello fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Pertanto, nella seduta odierna, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, devono essere deliberate l'aliquota e relativa soglia di esenzione dell'addizionale comunale Irpef per l'anno 2019. Invita quindi l'Assessore Febbraro a dettagliare le modifiche apportate al bilancio;

Al termine della relazione dell'Assessore FEBBRARO, il Sindaco Presidente dichiara aperta la discussione generale;

Il Consigliere VACCA CAVALOT afferma che il suo Gruppo è contrario a questo aumento, seppur contenuto, in quanto si tratta di una tassazione frazionata e ingiustificata che grava ulteriormente sull'utenza e quindi sui pensionati e sulle famiglie. Chiede se questo è l'atto propedeutico all'attuazione di quanto risulta a pag. 20 del DUP "*Pressione fiscale locale e restituzione erariale pro-capite*", ovvero si tratta di una premessa che porterà ad un calo della pressione fiscale nel 2020;

L'Assessore FEBBRARO replica che una riduzione della pressione fiscale a carattere locale è auspicabile ma in ogni caso le previsioni triennali riportate nel grafico sono sostanzialmente irrilevanti;

La Ragioniera Anna Bocca, Responsabile del Servizio Finanziario, spiega che dal primo grafico riguardante l'indice di pressione delle entrate proprie pro-capite, risulta negli anni una diminuzione della pressione, che però non è per effetto della riduzione dei tributi in quanto non tiene conto delle entrate extra-tributarie;

Il Consigliere VACCA CAVALOT replica che allora il DUP non rispecchia la nostra realtà in quanto se viene previsto un calo mentre invece c'è un aumento, che non è poi così insignificante come si è detto, questi aumenti non trovano un consenso giustificato;

Il SINDACO Presidente fa presente che si è cercato di limitare al massimo l'aumento, che tra l'altro è proporzionale ai redditi, sperando che per il prossimo anno la situazione cambi in meglio;

Il Consigliere VACCA CAVALOT dichiara voto contrario del suo Gruppo per le motivazioni espresse;

Il SINDACO Presidente, considerato che non ci sono altri interventi, dichiara chiusa la discussione generale e pone in votazione il presente punto all'ordine del giorno.

La votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Presenti n. 16 – Votanti n. 16 – Astenuti n. /

Voti favorevoli n. 11 – Voti contrari n. 5 (Vacca Cavalot, Ciochetti, Vacca, Braida, Trettene)

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di modificare il Regolamento addizionale comunale IRPEF come segue (le modifiche sono riportate in grassetto):

Art.5

Variatione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata ~~per l'anno 2014 a decorrere dal 1/01/2019~~ nella misura di ~~0,65~~ **0,70** punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Art.9

Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, il ~~1° gennaio 2014~~ **1° gennaio 2019**.
3. di dare atto che per effetto delle suddette modifiche il testo coordinato del Regolamento di che trattasi è quello allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della legge n. 448/2001, il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2019;
5. di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a:
 - trasmettere la presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011 n.214, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi previste;
 - pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale dell'Ente;

Inoltre con successiva votazione palese, espressa per alzata di mano, avente il seguente risultato:

Presenti n. 16 - Votanti n.16 – Astenuti n. /

Voti favorevoli n. 11 – Voti contrari n. 5 (Vacca Cavalot, Ciochetti, Vacca, Braida, Trettene)

Visto l'esito della votazione:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s. m. e i..

Del che si è redatto il presente verbale e in data 20/03/2019 viene sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
PEZZETTO Giuseppe Agostino

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Susanna BARBATO



SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio Tributi

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Approvato con deliberazione di C.C. n. 9 in data 9/03/2007
Modificato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 29/09/2014
Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 6/03/2019

Art.1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n.3), dagli artt.52 e 59 D.Lgs. 446/1997.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n.212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione
3. Il regolamento disciplina l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), istituita - a norma dell'art.48, comma 10, Legge 27 dicembre 1997 n.449, come modificato dall'art.1, comma 10, Legge 16 giugno 1998, n.191 - dall'art.1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, come modificato dall'art.12 Legge 13 maggio 1999, n.133 - dall'art.6, comma 12, della Legge 23 dicembre 1999, n.488 - dall'art.1, commi 142-144, della Legge Finanziaria 2007.
4. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art.2
Soggetto attivo

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Cuornè, ai sensi del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360 e s.m.i.

Art.3
Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Cuornè, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

Art.4
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

Art.5
Variazione dell'aliquota

1. L'aliquota è fissata a decorrere dal 1/01/2019 nella misura di 0,70 punti percentuali.
2. L'aliquota è determinata annualmente nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In assenza di tale provvedimento è confermata l'aliquota vigente nel precedente esercizio.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata ed acquista efficacia secondo le previsioni stabilite dalla normativa vigente.

Art.6
Modalità di versamento

1. Il versamento dell'addizionale in oggetto dovrà essere effettuato in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando al reddito imponibile dell'anno precedente le aliquote determinate dal Comune, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 2 e 3 D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360.

Art.7
Funzionario responsabile

1. Con deliberazione di Giunta Comunale si procede alla nomina di un Funzionario per la gestione dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art.8
Esenzioni

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non supera l'importo di € 8.000,00

Art.9
Efficacia

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, il 1° gennaio 2019.